



INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DELLA REGIONE MOLISE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

conforme allo schema Allegato 3B all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 469 del 12/12/2011

Con il presente disciplinare vengono stabiliti i limiti e le condizioni di erogazione del finanziamento concesso al soggetto beneficiario, a valere sull'Avviso Pubblico approvato con determinazione del Direttore della Direzione Generale della Giunta Regionale n. del, nonché gli adempimenti e le prescrizioni afferenti alla gestione amministrativa ed alla rendicontazione di detto finanziamento.

Art. 1

Spese ammissibili

Il finanziamento di cui in premessa viene erogato con riferimento alle spese contemplate dal Piano Finanziario predisposto dal soggetto beneficiario, raggruppate nelle Macrovoce A e B.

Sono ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) le seguenti voci di spesa, che nel loro insieme costituiscono la **Macrovoce A**:

1. spese di costituzione dell'impresa: onorario notarile, al netto di IVA;
2. assicurazioni per la copertura di rischi derivanti dall'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nell'attività di impresa (quali ad esempio infortuni, incendio, furto, ecc.), purché inerenti alla creazione di impresa;
3. spese per la fideiussione;
4. spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing), nel **limite del 10%** dell'importo totale della spesa programmata nel Piano Finanziario di cui all'Allegato 1A;
5. spese per la frequenza di attività formative, collettive o individuali, da parte dei soggetti coinvolti nella creazione di impresa: corsi abilitanti all'esercizio di attività professionali o specifici di settore;
6. spese promozionali connesse all'avviamento dell'impresa, nonché spese per l'esposizione dei loghi di cui all'art. 22 del presente Avviso Pubblico;
7. costi di ammortamento assegnati per la durata dell'operazione, per i beni che non rientrano tra gli acquisti di beni mobili e attrezzature riconducibili al regime FESR;
8. spese per beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, finalizzati ad uso esclusivo dell'attività espletata) il cui costo unitario non sia superiore a € 516,46, interamente ammortizzabili;
9. spese per ogni tributo, onere fiscale, previdenziale e assicurativo;
10. spese relative ai canoni di leasing di macchinari, attrezzature, arredi, autoveicoli di tipo tecnico o comunque finalizzati ad uso esclusivo dell'attività espletata (con esclusione del riscatto e degli oneri amministrativi, bancari e fiscali collegati al contratto di leasing);
11. spese per il noleggio di beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, autoveicoli di tipo tecnico o comunque finalizzati ad uso esclusivo dell'attività espletata);
12. spese per affitto di immobili e altre spese di gestione (utenze: telefono, fax, internet, riscaldamento, acqua, elettricità, materiale di consumo, ecc.) nel **limite del 20%** dell'importo totale della spesa programmata nel Piano Finanziario di cui all'Allegato 1A.

In caso di uso degli immobili e delle utenze anche per finalità private, occorre giustificare la percentuale di utilizzo per l'attività di impresa, secondo un calcolo pro-rata.

L'ammontare complessivo delle spese elencate ai **punti 10 e 11** non può superare il **limite del 30%** dell'importo totale della spesa programmata nel Piano Finanziario di cui all'Allegato 1A.

Non sono ammissibili a contributo le spese concernenti:

- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- altri oneri meramente finanziari;
- le spese per ammende, penali e controversie legali;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono considerate ammissibili al FSE, nel **limite del 20%** dell'importo complessivo quantificato nel Piano Finanziario di cui al comma 1, anche le seguenti voci di spesa, che nel loro insieme costituiscono la **Macrovoce B**, purché risultino necessarie al corretto svolgimento dell'operazione intrapresa e ad essa direttamente collegate:

1. spese per l'acquisto di beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, autoveicoli di tipo tecnico o comunque finalizzati ad uso esclusivo dell'attività espletata);
2. spese per l'acquisto di hardware e software;
3. spese per l'acquisto di beni immateriali (brevetti e licenze d'uso);
4. spese relative all'adeguamento degli impianti generali dell'immobile destinato ad unità produttiva, quali gli impianti elettrici, idrici, telefonici, antincendio, ecc e relativi allacci;
5. spese di manutenzione straordinaria dei locali e dei beni strumentali.

In riferimento alle spese indicate ai punti 4. e 5., qualora i locali destinati in cui viene svolta l'attività di impresa vengano utilizzati anche per finalità private, occorre giustificare la percentuale di utilizzo per l'attività di impresa, secondo un calcolo pro-rata.

Non sono ammissibili a contributo le spese concernenti:

- *gli interessi debitori;*
- *le commissioni per operazioni finanziarie;*
- *altri oneri meramente finanziari;*
- *le spese per ammende, penali e controversie legali;*
- *l'imposta sul valore aggiunto (IVA).*

Art. 2 **Condizioni di ammissibilità della spesa**

Le spese di cui all'art. 1 sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- A)** Pertinenza e imputabilità diretta o indiretta alle operazioni eseguite.
- B)** Sostentimento nel periodo di riferimento dell'operazione.

Nello specifico le spese dovranno risultare sostenute e pagate nel periodo intercorso dall'apertura della Partita I.V.A. e fino alla conclusione del programma d'investimento, entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento richiesto.

Le spese sostenute successivamente al 18° mese dalla data di concessione del finanziamento non sono considerate ammissibili, fatta salva la possibilità di richiedere periodi di proroga al Servizio Politiche per l'occupazione, qualora il programma d'investimento non sia ancora terminato.

In ogni caso gli interventi previsti dal programma d'investimento devono essere portati a termine entro e non oltre il 31/12/2013.

Ai fini dell'imputazione temporale della spesa farà fede la data del documento contabile comprovante la spesa stessa.

- C)** Conformità alle norme comunitarie e nazionali, con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di concorrenza, pari opportunità e pubblicità, ed ai criteri di selezione fissati dal Comitato di Sorveglianza.
- D)** Effettività, contabilizzazione e dimostrazione tramite fatture quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i pagamenti in contanti sono consentiti in misura **non superiore** alla somma di **€ 516,46**.

Art. 3 **Modalità di erogazione del finanziamento e certificazione della spesa**

Il soggetto beneficiario è tenuto a richiedere l'erogazione della prima anticipazione, **pari al 50%** dell'importo del finanziamento concesso, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, utilizzando il modello di domanda Allegato 5 all'Avviso Pubblico citato in premessa, previa presentazione di garanzia fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima semplice richiesta scritta, di importo pari al 90% dell'aiuto concesso.

Saranno accettate unicamente garanzie fideiussorie conformi allo schema di cui all'Allegato 8A all'Avviso Pubblico citato in premessa, rilasciate da:

- a) banche e istituti di credito in generale;
- b) intermediari finanziari, consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), iscritti nell'Elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B) e successive modifiche ed integrazioni;
- c) istituti o imprese di assicurazioni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, autorizzati ad esercitare nel ramo cauzioni ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici, iscritti nel registro delle imprese assicurative tenuto dall'ISVAP.

L'accettazione della garanzia fideiussoria di cui trattasi sarà resa nota dall'Amministrazione Regionale mediante comunicazione scritta, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica di conformità al presente schema.

L'erogazione della seconda anticipazione, **pari al 40%** dell'importo del finanziamento concesso, deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/legale rappresentante/amministratore, attestante l'effettivo utilizzo delle somme erogate a titolo di prima anticipazione, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa specificate all'articolo 9 del Avviso pubblico citato in premessa, utilizzando l'Allegato 6, unitamente ai Modelli 1 e 2, che assumono valore di certificazione della spesa.

L'erogazione del saldo, **pari al 10%** del contributo concesso, deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data di conclusione del programma di investimento, previa certificazione della spesa delle somme erogate a titolo di seconda anticipazione, utilizzando l'Allegato 7 all'Avviso Pubblico citato in premessa, unitamente ai Modelli 1 e 2, ed è subordinata all'esito della verifica amministrativo contabile finale, a cura del Servizio rendicontazione, controllo e vigilanza, intesa ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento e l'ammissibilità complessiva della spesa.

A tal fine il soggetto beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- specifica degli ultimi impegni da saldare ovvero certificazione della spesa relativa al saldo che si richiede, pari al 10% del contributo concesso;
- certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità, se richiesto per l'esercizio dell'attività intrapresa;
- copia dell'ultimo modello UNICO presentato e/o situazione contabile sottoscritta dal proprio commercialista;
- dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare/legale rappresentante/amministratore, attestante regolarità contributiva dell'impresa;
- copia del titolo di disponibilità dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di impresa e relativo certificato di destinazione d'uso, se richiesto per l'esercizio di tale attività;
- dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il regolare svolgimento dell'attività nel periodo intercorsi dalla data di ammissione al finanziamento alla data di conclusione del programma d'investimento e l'assenza di trasformazioni tali da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso al contributo previsti dagli art. 3, 4 e 5 dell'Avviso Pubblico citato in premessa.

All'esito positivo della verifica finale, segue lo svincolo della garanzia fideiussoria.

Art. 4 Stornabilità degli importi quantificati nel Piano Finanziario

E' ammesso lo storno rispetto agli importi quantificati nel Piano Finanziario presentato dal soggetto beneficiario, una sola volta e nella misura massima del 10% dell'importo di ciascuna macrovoce (Macrovoce A e Macrovoce B) a favore dell'altra, fermo restando il rispetto della clausola di cui all'art. 1, comma 4, del presente disciplinare.

Storni eccedenti i limiti anzidetti devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Politiche per l'occupazione.

La stornabilità all'interno di ciascuna macrovoce è totale.

Art. 5 Divieto del doppio finanziamento

Il finanziamento concesso non è cumulabile con altre tipologie di aiuto (agevolazioni contributive o finanziarie previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazione, esentate o approvate per notifica), per i medesimi costi ammissibili sovvenzionati con aiuti in regime "de minimis", indipendentemente dall'aver o meno raggiunto il tetto massimo di €200.000,00 o di €100.000,00, di cui ai punti A. e B. dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico citato in premessa.

Il soggetto beneficiario, nel caso in cui abbia presentato, a valere su altra normativa, domanda di aiuti per lo stesso investimento, per la quale non sono ancora noti gli esiti dell'istruttoria, è tenuto a fornire, successivamente alla notifica dell'ammissione ai predetti aiuti, comunicazione riguardo al/i contributo/i cui intende rinunciare.

Art. 6 Mantenimento dell'investimento

Il soggetto beneficiario deve garantire che i fondi ricevuti restino attribuiti all'operazione che hanno concorso a finanziare per almeno 2 anni dal completamento della stessa e che non si verifichino, nello stesso arco temporale, trasformazioni tali da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso, pena la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

La Regione, nell'espletamento della sua attività di vigilanza e controllo, accerta il mantenimento per almeno 2 anni delle operazioni finanziate con l'Avviso Pubblico citato in premessa.

Art. 7 Informazione e pubblicità

Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire l'esposizione dei loghi del FSE e dell'Unione Europea fuori dalle sedi legali, secondarie od operative ove si svolge l'attività dell'impresa che ha fruito del finanziamento ed a conformarsi agli

indirizzi emanati dall'Autorità di Gestione del POR Molise 2007/2013 in materia di informazione e pubblicità, relativamente agli adempimenti in capo ai beneficiari del FSE.

Tutti i documenti contabili che riguardano le operazioni ammesse a finanziamento e ogni ulteriore certificato o elaborato prodotto nell'ambito dell'intervento di cui al presente disciplinare di concessione devono indicare il cofinanziamento ricevuto dal Fondo Sociale Europeo.

Il soggetto beneficiario, con la sottoscrizione del presente disciplinare, accetta di venire incluso nell'Elenco dei beneficiari" pubblicato sul sito *web* della Regione Molise.

Art. 8 Tenuta della documentazione

Il soggetto beneficiario è tenuto all'istituzione di un "fascicolo di operazione" contenente la documentazione tecnica ed amministrativa afferente all'operazione effettuata (documentazione di spesa e giustificativi) ed alla sua conservazione fino al 31 agosto 2017.

Nello specifico:

- vanno conservati in formato cartaceo i documenti originali dei libri di contabilità, i giustificativi quietanzati e le copie degli ordini di pagamento, e sulle fatture originali giustificative della spesa va apposto il timbro recante la dicitura "spesa che ha usufruito per intero (o in parte per un importo pari ad €.....) del contributo del POR Molise FSE 2007-2013" ;
- le dichiarazioni di spesa a chiusura provvisoria dei conti vanno conservate su foglio elettronico e solo in casi giustificati, in formato cartaceo.
- Il soggetto beneficiario è tenuto inoltre a:
 - comunicare alla Regione Molise la sede dove sono tenuti i documenti di spesa inerenti l'iniziativa imprenditoriale intrapresa;
 - comunicare alla Regione Molise i dati di avanzamento finanziario e procedurale;
 - consentire l'accesso ai documenti di spesa alle Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione previste dal Regolamento CE 1083/2006.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso Pubblico Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso Pubblico citato in premessa ed alla normativa vigente in materia.

Art. 10 Controlli e verifiche

La Regione effettua controlli in merito alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

Mediante gli organi preposti, la Regione può effettuare ogni altro controllo, verifica, ispezione e sopralluogo in ordine all'iniziativa di autoimpiego ammessa a finanziamento, in qualunque momento e fase della sua realizzazione, allo scopo di accertare la regolarità dell'attuazione della stessa, nonché la conformità della medesima iniziativa alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi.

I controlli possono essere effettuati, oltre che dalla Regione Molise, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dall'erogazione dell'aiuto, a qualsivoglia richiesta di controllo, di informazione, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 11 Decadenza dal beneficio concesso

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi, il soggetto beneficiario decade dal beneficio concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare/legale rappresentante/amministratore.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite ed il pagamento degli interessi legali maturati dal momento dell'erogazione del contributo fino al giorno della restituzione.

La Regione Molise notifica al soggetto beneficiario ed al fideiussore il provvedimento di annullamento del finanziamento concesso ed invita il soggetto beneficiario a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati, entro il quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica, dandone contestuale comunicazione al garante.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda ad adempiere, entro il termine stabilito, la Regione Molise procede all'escussione della fideiussione nei confronti del garante.

Qualora il garante non effettui il versamento, a prima semplice richiesta scritta della Regione Molise, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa richiesta, l'Amministrazione regionale attiverà le procedure di recupero coattivo previste dalla normativa in materia.

Art. 12 Revoca del provvedimento di concessione

La concessione del finanziamento è soggetta a revoca, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, in caso di:

- inadempimento da parte del soggetto beneficiario del presente disciplinare di concessione;
- attuazione irregolare dell'iniziativa di autoimpiego;
- difformità dell'iniziativa di autoimpiego rispetto alle finalità per le quali è stato concesso il finanziamento.

La revoca del provvedimento di concessione del finanziamento comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite ed il pagamento degli interessi legali maturati, dal momento della notifica del provvedimento fino al giorno della restituzione.

La Regione Molise notifica al soggetto beneficiario ed al fideiussore il provvedimento di revoca del finanziamento concesso ed invita il soggetto beneficiario a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati, entro il quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica, dandone contestuale comunicazione al garante.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda ad adempiere, entro il termine stabilito, la Regione Molise procede all'escussione della fideiussione nei confronti del garante.

Qualora il garante non effettui il versamento, a prima semplice richiesta scritta della Regione Molise, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa richiesta, l'Amministrazione regionale attiverà le procedure di recupero coattivo previste dalla normativa in materia.

Art. 13 Tutela della riservatezza

I dati contenuti nel presente disciplinare verranno trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 14 Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente disciplinare è competente il foro di Campobasso.